

Corte Conti, Sez. I Giur. Centr. Appello, 13.01.2015 n. 30

Materia: irripetibilità somme pensionistiche

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO

Composta dai seguenti magistrati:

Dott.ssa Piera MAGGI	Presidente
Dott. Nicola LEONE	Consigliere
Dott.ssa Rita LORETO	Consigliere relatore
Dott.ssa Emma ROSATI	Consigliere
Dott.ssa Giuseppa MANEGGIO	Consigliere

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio pensionistico di appello in materia di pensioni militari, iscritto al n. 44217 del Registro di Segreteria, proposto dall' INPS – Gestione ex INPDAP, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Morrone, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29;

avverso la sentenza n. 11/2012 depositata in data 10.04.2012, della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Trentino Alto Adige con sede in Bolzano;

e nei confronti di BOIFAVA Gianfranco Enrico, nato a Calcinato (BS) il 09.05.1936 e residente a Bolzano, Via Del Ronco n. 41;

Visti gli atti e documenti della causa;

Uditi, nella pubblica udienza dell' 8 luglio 2014, il Consigliere relatore dott.ssa Rita Loreto, l'Avv. Piera Messina, in delega, per l'INPS, non rappresentata la parte appellata;

Ritenuto in

FATTO

Con la sentenza impugnata, il giudice di primo grado ha accolto il ricorso dell'interessato, dichiarando l'irripetibilità delle maggiori somme indebitamente corrisposte sul trattamento pensionistico privilegiato provvisorio al sig. B. G. E., ex Maresciallo Maggiore "Aiutante" dell'Esercito, in quiescenza dal 1°.01.1993.

L'indebito, pari ad euro 5.171,13, è stato determinato a titolo di conguaglio fra pensione privilegiata provvisoria, corrisposta dal 1.01.1993 dall'Amministrazione di appartenenza, e pensione definitiva attribuita. La comunicazione dell'indebito e del recupero della citata somma è stata effettuata solo con provvedimento del 4.10.2010, a distanza di circa diciotto anni dalla data di collocamento in congedo.

Il giudice di primo grado ha, altresì, disposto il conseguente diritto del sig. B. alla restituzione degli importi già recuperati.

La sentenza è stata impugnata dall'INPS che ha eccepito la violazione e falsa applicazione degli artt. 162 e 206 del D.P.R. n. 1092/1973, dell'art. 1, co.136, legge n. 311/2004 e dell'art. 2033 c.c..

In particolare ha dedotto l'Istituto appellante che la possibilità di agire per il recupero di quanto indebitamente corrisposto in sede di trattamento di quiescenza provvisorio, ex art. 162 del citato d.p.r. n. 1092/1973, costituisce espressione di un principio generale, incondizionato, che non può recedere in presenza di altri fattori, siano essi oggettivi o soggettivi, quali il decorso del

tempo o la buona fede del percipiente. Quanto statuito dall'art. 206 del medesimo d.p.r., cioè l'irripetibilità degli importi corrisposti indebitamente in sede di trattamento definitivo, invece, costituisce una deroga che, in quanto tale, non è certo suscettibile né di interpretazione estensiva e/o analogica.

Ha precisato ancora che l'applicazione al contenzioso pensionistico delle regole del processo del lavoro ha portato a riconoscere la natura paritetica sia del rapporto di lavoro che di quello pensionistico, con la sostanziale applicazione dei principi civilistici in tema di disciplina dei rapporti giuridici. Conseguentemente ha ritenuto che in tema di ripetizione dell'indebito la disciplina applicabile sia quella di cui all'art. 2033 c.c.

L'INPS ha quindi rammentato che, da ultimo, le SS.RR. di questa Corte, con la sentenza n. 7/2011, hanno escluso che si possa equiparare il trattamento provvisorio di pensione a quello definitivo, giungendo nella sostanza a ribadire la piena vigenza delle norme che consentono all'Amministrazione il recupero dei pagamenti non dovuti.

L'Istituto appellante ha chiesto la riforma della sentenza nei capi sfavorevoli all'Inpdap, dichiarando per l'effetto corretta e dovuta l'azione restitutoria ed il relativo recupero ai sensi dell'articolo 162 del d.p.r.1092/1973, con conseguente diritto dell'Istituto a ripetere tutte le somme indebitamente percepite dal pensionato.

In data 26.10.2012 il signor B. ha fatto pervenire memoria di costituzione con cui afferma la tardività dell'appello dell'INPS.

In occasione dell'odierna udienza, udito il relatore, l'Avv. Messina, per l'INPS, ha ribadito la tempestività del gravame.

DIRITTO

Il Collegio deve preliminarmente esaminare la fondatezza della eccezione di intempestività dell'appello dell'INPS.

Risulta dagli atti che la notifica della sentenza di primo grado è stata effettuata in data 9 maggio 2012, a cura dell'appellato, al Dirigente della sede Provinciale INPS in Via Pacinotti n. 3, Bolzano, e non direttamente al procuratore costituito ex art. 170 c.p.c., cioè all'Avvocato dell'INPDAP costituito in primo grado. Pertanto tale notifica non è idonea a far decorrere in termine breve per appellare. Di conseguenza, il gravame dell'INPS, notificato al B. in data 14 settembre 2012, deve ritenersi tempestivamente proposto.

Passando al merito, la fattispecie in esame concerne la legittimità o meno del recupero effettuato dall'INPDAP nei confronti di un pensionato che, per circa diciotto anni, si è visto corrispondere maggiori somme a titolo di trattamento pensionistico provvisorio. La successiva rideterminazione del dovuto ha dato luogo – a seguito del conguaglio effettuato – ad un credito erariale di € 9.980,28 per somme indebitamente percepite dall'interessato.

Al riguardo appare opportuno sottolineare che sul citato argomento si sono pronunciate di recente le Sezioni Riunite di questa Corte (sentenza n. 2/QM/2012) affermando il seguente principio di diritto: *“lo spirare di termini regolamentari di settore per l'adozione del provvedimento pensionistico definitivo non priva, ex se, l'Amministrazione del diritto-dovere di procedere al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio; sussiste, peraltro, un principio di affidamento del percettore in buona fede dell'indebito che matura e si consolida nel tempo, opponibile dall'interessato in sede amministrativa e giudiziaria. Tale principio va individuato attraverso una serie di elementi quali il decorso del tempo, valutato anche con riferimento agli stessi*

termini procedurali, e comunque al termine di tre anni ricavabili da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche, la rilevabilità in concreto, secondo l'ordinaria diligenza, dell'errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione, le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell'Amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo”.

Sostanzialmente, quindi, le Sezioni Riunite hanno inteso dare soluzione alla problematica in questione attraverso il richiamo ad una serie di elementi, tutti rilevanti e tutti relativi al principio del legittimo affidamento, valutando i quali il giudice può orientare il proprio convincimento ritenendone o meno la decisività con riferimento alla fattispecie di causa.

Le Sezioni Riunite hanno ritenuto, infatti, che il legittimo affidamento del percettore in buona fede dell'indebito “matura e si consolida con il protrarsi del tempo, ed è opponibile dall'interessato, a seconda delle singole fattispecie, sia in sede amministrativa che giudiziaria”. Tale legittimo affidamento, caratterizzato dalla buona fede, va individuato attraverso una serie di elementi oggettivi e soggettivi:

a)--il decorso del tempo, valutato anche con riferimento agli stessi termini procedurali, e comunque con riferimento al termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche;

b)--la rilevabilità in concreto, secondo l'ordinaria diligenza, dell'errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione (così, ad esempio, non sarà ravvisabile alcun affidamento nella ipotesi in cui il rateo della pensione provvisoria sia addirittura maggiore rispetto al rateo dello stipendio che l'interessato percepiva in servizio);

c)--le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell'Amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo, sì che possa escludersi che l'Amministrazione fosse già in possesso, *ab origine*, degli elementi necessari alla determinazione del trattamento pensionistico”.

Riguardata la fattispecie alla luce dei menzionati principi, che questa Sezione non può non condividere, va osservato che il giudice di primo grado (pag. 13 della sentenza) si è già pronunciato sulla sussistenza dell'affidamento incolpevole del pensionato, che non ha in alcun modo contribuito all'insorgenza del credito erariale; tale assunto – che peraltro costituisce questione di fatto, insindacabile in appello ex art. 1, c. 5, L. n. 19/1994 – è comunque da condividere: l'interessato aveva fatto legittimo affidamento sul trattamento pensionistico nella misura percepita dal 1993 al 2010, anche perché la stessa misura dell'indebito - poco più di 9.000 euro nell'arco di diciotto anni - era tale da non avere potuto obiettivamente destare, nel percipiente, sospetti di errori. Infine, non può non essere evidenziato il comportamento dell'amministrazione, che perviene alla definizione della pensione definitiva dopo un periodo inaccettabilmente lungo, oltre ogni ragionevole limite e senza alcuna giustificazione.

Per le suesposte considerazioni, ed alla luce della riportata giurisprudenza, può tranquillamente essere affermata, nel caso di specie, l'illegittimità dell'azione di recupero esercitata dall'INPS– ferma restando, occorre ribadire, la legittimità e doverosità della correzione apportata al trattamento pensionistico.

Da quanto premesso consegue l'obbligo di restituzione all'interessato degli importi *medio tempore* recuperati dall'Amministrazione, senza maggiorazione di interessi, trattandosi, nella specie, di mera reintegrazione patrimoniale e non di credito previdenziale.

Non è luogo, infine, a provvedere sulle spese di giudizio, in relazione al principio di gratuità posto, per le cause previdenziali, dall'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533; principio al quale la giurisprudenza di questa Corte attribuisce carattere di generalità (v., *ex multis*, Corte dei conti, Sezione I app., 18 novembre 2009, n. 642).

Le spese legali, invece, vanno compensate tra le parti, stante il complesso *iter* interpretativo che ha caratterizzato la materia in esame.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello - definitivamente pronunciando,

- RIGETTA l'appello in epigrafe, proposto dall'INPS – Gestione ex INPDAP avverso la sentenza n. 11/2012 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Trentino Alto Adige con sede in Bolzano, depositata il giorno 10.04.2012.

Spese legali compensate.

Nulla per le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8.07.2014